ITER LEGISLATIVO DELLA PSICOTERAPIA NEL SSN:

UN'ESPERIENZA DI TUTELA DEGLI AMBITI

PROFESSIONALI DEL MEDICO

Con il termine **psicoterapia** si intende "una terapia caratterizzata dall'uso di procedure psicologiche, scientificamente validate e acquisite attraverso un iter formativo specifico"

In base alla normativa vigente, sono abilitati all'esercizio della psicoterapia i medici specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicologia clinica, nonché gli psicologi specialisti in psicologia clinica, psicologia della salute, psicologia del ciclo della vita, ed inoltre, per entrambe le professioni, i titolari del diploma di specializzazione in psicoterapia rilasciato da istituti privati riconosciuti.

Il 18 febbraio 1989, il Parlamento approvava in via definitiva la legge n° 56: "Ordinamento della professione di psicologo", al cui interno veniva

contestualmente disciplinato l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Infatti, l'art. 3 della citata legge recita testualmente:

- "1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1982, n.162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tale fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
- 2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
- 3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione".

La medesima legge di ordinamento, nell'articolo 35, prevedeva un insieme di disposizioni transitorie per il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica di chi avesse già acquisito una specifica formazione

professionale in psicoterapia e avesse esercitato la professione psicoterapeutica in tempi precedenti all'entrata in vigore della legge; il compito della valutazione dei titoli formativi e della documentazione relativa al suo esercizio veniva assegnato ai rispettivi Ordini, con un limite massimo di applicabilità esteso al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore di detta legge.

Possiamo dire, senza paura di interpretare male il susseguirsi degli avvenimenti, che in quel momento la professione ha peccato di superficialità, di disinteresse, forse per la presunzione di credere che i privilegi dell'essere medico non potessero essere scalfiti.

Nessuno infatti si preoccupò del fatto che un unico articolo, per di più all'interno di una legge che istituiva una nuova professione sanitaria, normasse la psicoterapia; nessuno per anni ha chiesto che venissero emanate norme chiarificatrici su questo articolo 3 che è ancora motivo di discordia, per la diversa interpretazione che le due professioni ne danno. Le due professioni danno anche una differente interpretazione dell'art 1: "La professione di psicologo comprende l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-

riabilitazione". Per noi si tratta solo ed esclusivamente di una diagnosi psicologica, con esclusione della diagnosi clinica e psicopatologica. Azzardo l'ipotesi che la Medicina, in una visione limitata al soma, in preda alla deriva tecnologica del momento, non abbia ritenuto di prestare attenzione ad un piccolo articolo di una legge di cui non si comprese bene l'insidia.

Dopo l'emanazione della stessa, si rese necessario provvedere al riconoscimento delle scuole private abilitate al rilascio di attestati validi per l'esercizio della psicoterapia.

L'iter, in vero, fu piuttosto lungo, e trovò parecchi ostacoli sul suo cammino. La commissione incaricata della validazione delle scuole abilitò 39 istituti, prima del parere n°1885/94 del Consiglio di Stato, sez. II. Questo, in sede di regolamento ministeriale di organizzazione delle procedure e di riconoscimento dei suddetti, esprimeva l'avviso che, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 56 del 1989, dovessero essere considerati solo i corsi di specializzazione attivati in ambito universitario, invitando il Ministero a porre in essere i conseguenti atti di auto-tutela nei confronti dei 39 istituti riconosciuti.

In realtà le procedure di riconoscimento languirono (furono riconosciuti solo altri 21 istituti di formazione, i cosiddetti "guadisti"), fino all'emanazione del D.M. 11 12 1998 n° 509: "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia ...".


In quel momento gli istituti riconosciuti erano 60, in seguito, alla data del 26 novembre 2007, si è arrivati a 301 (189 sedi principali e 112 sedi gemmate).

Elenco degli Istituti di Psicoterapia abilitati alla data del 26 novembre 2007*			
Regione	TOTALE	Sede Principale	Sede Gemmata
ABRUZZO	7	4	3
BASILICATA	1	0	1
CALABRIA	5	1	4
CAMPANIA	17	10	7
EMILIA ROMAGNA	23	13	10
LAZIO	69	63	6
LIGURIA	10	5	5
LOMBARDIA	48	35	13
MARCHE	7	0	7
MOLISE	0	0	0
PIEMONTE	16	10	6
PUGLIA	15	8	7
SARDEGNA	11	4	7
SICILIA	18	5	13
TOSCANA	24	15	9
TRENTINO ALTO ADIGE	3	2	1
UMBRIA	1	1	0
VALLE D'AOSTA	0	0	0
VENETO	23	11	12
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	2	1
тот	301	189	112

N. Scuole di Psicoterapia in Italia 1

■ TOTALE
■ Sede Principale






N. Scuole di Psicoterapia in Italia 2

■ TOTALE

■ Sede Principale

■ Sede Gemmata



Potendo ogni istituto accogliere l'iscrizione di 20 allievi per anno, ne consegue che annualmente possono essere abilitati alla professione di psicoterapeuta circa 6.000 professionisti, la maggior parte dei quali possiede la laurea in psicologia. Attualmente, degli oltre 30.000 psicoterapeuti presenti nel nostro paese, 2/3 sono Psicologi e 1/3 medici. Il titolo rilasciato dalle scuole abilitate ai sensi del regolamento adottato con DM n. 509 del 1998, dà diritto ad adottare la denominazione di "specialista in psicoterapia" (nota a firma del Dr. Antonello Masia, direttore generale MIUR, del 29 Gennaio 2004; comunicazione n. 21 del 20 Febbraio 2004, a firma del Presidente Giuseppe Del Barone).

In questo lungo periodo di silenzio, a dire il vero, la "Commissione per l'esame dei problemi della psicologia e della psicoterapia", nel biennio 2002/2003, oltre a ribadire la necessità di una corretta diagnosi differenziale "medica" per l'accesso alla psicoterapia, produsse un documento in cui si invitava il Comitato Centrale a richiedere al Consiglio di Stato un parere sulle questioni più scottanti nel rapporto con la professione degli Psicologi, che nel frattempo si stava deteriorando.

L'opinione richiesta verteva, in particolare, sull'interpretazione da dare al comma 2, art. 3, della legge 56/89, e sull'accesso alla scuola di psicologia clinica di laureati non medici, gli psicologi.

La stessa commissione, nel triennio successivo (2004/2005), dopo aver ribadito la necessità della suddetta diagnosi differenziale da parte di un medico per l'accesso alla psicoterapia, ritenne di sollecitare la FNOMCeO ad adoperarsi perché fosse incrementato l'accesso dei cittadini alle cure psicoterapiche, garantite all'interno del SSN.

Contemporaneamente, varie sollecitazioni sono state poste in essere sulle diverse forze politiche perché si arrivasse ad una legge sull'accesso alla psicoterapia ... in verità, in questo campo, molto di più hanno fatto gli psicologi

In questa legislatura, sull'argomento sono state presentate 3 proposte di legge (Conti/Meloni - Di Virgilio - Cancrini), a proposito delle quali ebbe luogo un'audizione presso la Commissione Affari Sociali della Camera, a cui partecipai in rappresentanza della FNOMCeO con il collega Mottola, componente della commissione psicologia e psicoterapia.

Successivamente, un comitato ristretto ha elaborato un testo unico, di cui si è fatto portavoce l'On. Cancrini, contenente una serie di punti per noi estremamente critici, frutto, a mio avviso, del lungo lavoro portato avanti, sotto banco, dagli psicologi.

I punti critici riguardavano la diagnosi di accesso alla psicoterapia e la certificazione di malattia, permesse anche agli psicologi.

Su questi due punti si è posto in essere un lavoro notevole, di cui bisogna render merito al Presidente, grazie al quale si è pervenuti all'accettazione degli emendamenti presentati dalla FNOMCeO.

Il susseguirsi degli avvenimenti ha acuito l'attrito tra le due professioni, soprattutto per il fatto che gli psicologi non erano abituati a trovare ostacoli sul loro cammino, ma nel contempo ha dimostrato che una presa di posizione, attenta e determinata, può servire a contrastare quei tentativi di erosione della professione di cui tanto ci lamentiamo.

La conclusione anticipata della legislatura ci può permettere, in questo momento, di studiare meglio, e con una certa calma, un disegno di legge che possa dare ai cittadini un buon servizio e che, al tempo stesso, chiarisca i limiti delle due professioni su questo campo comune.

Con gli psicologi abbiamo altri punti di contatto e anche di attrito: sta alle nostre capacità di gestione riuscire ad ottenere quanto alla professione serve e conviene.

Come ho detto una volta, dobbiamo decidere noi se sia meglio procedere ad una "potatura" accurata della nostra professione, o permettere, invece, che le intemperie ci strappino gli eventuali "rami secchi".

Agostino Sussarellu